



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2014
COM(2014) 344 final

2014/0176 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi commerciali

{SWD(2014) 184 final}

{SWD(2014) 185 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La comunicazione della Commissione sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio "Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale"¹, del febbraio 2013, individua come uno degli obiettivi di una politica industriale dell'UE in materia di spazio l'istituzione di un quadro normativo completo per migliorare la coerenza giuridica e favorire la nascita di un mercato europeo dei prodotti e dei servizi spaziali. In questo contesto, la comunicazione fa riferimento in particolare a una possibile iniziativa normativa per la produzione e la diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione per scopi commerciali. Le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2013, sulla summenzionata comunicazione riconoscono la necessità di esaminare i quadri giuridici esistenti al fine di promuovere la sicurezza, la sostenibilità e lo sviluppo economico delle attività spaziali e invitano la Commissione a valutare la necessità di sviluppare un quadro normativo in materia di spazio, nell'ottica di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

In linea con quanto precede, la presente proposta di direttiva tratta il tema della diffusione a fini commerciali dei dati satellitari di osservazione della Terra nell'Unione e in particolare la questione della definizione e del controllo dei dati satellitari ad alta risoluzione (HRSD), come categoria distinta di dati che necessita di una disciplina normativa differenziata quando è diffusa a fini commerciali. La proposta mira a garantire il funzionamento e lo sviluppo corretti del mercato interno dei prodotti e dei servizi derivati dai dati satellitari ad alta risoluzione mediante l'istituzione di un quadro giuridico trasparente, equo e coerente in tutti gli Stati membri. La presente direttiva è necessaria, poiché al livello giuridico dell'UE non esistono garanzie esplicite che la diffusione dei dati satellitari da parte degli operatori commerciali dovrebbe essere libera e illimitata nell'Unione, eccezion fatta per la diffusione di dati che potrebbero essere definiti come dati satellitari ad alta risoluzione, la quale dovrebbe essere controllata alla luce del maggior rischio potenziale che la sua manipolazione non autorizzata può comportare. Inoltre, al livello normativo nazionale non esiste un approccio comune al trattamento dei dati satellitari ad alta risoluzione e ai servizi e ai prodotti da essi derivati. Ciò determina un quadro normativo frammentato in Europa, caratterizzato da una mancanza di coerenza, di trasparenza e di prevedibilità che di conseguenza impedisce al mercato di sviluppare appieno il proprio potenziale. Inoltre, con l'aumento del numero di Stati membri che dispongono delle capacità di ottenere dati ad alta risoluzione è probabile che si aggravi ulteriormente il problema della frammentazione del quadro normativo applicabile e che si creino nuovi ostacoli sul mercato interno e ulteriori ostacoli alla competitività.

Per risolvere tali problemi, la presente proposta porterà ad un ravvicinamento della legislazione degli Stati membri nel campo della diffusione dei dati satellitari al fine di garantire coerenza. Contribuirà a ridurre le barriere burocratiche per l'industria e ad agevolare gli sforzi necessari per conformarsi ai requisiti giuridici. La prevedibilità del contesto imprenditoriale migliorerà alla luce di condizioni più chiare per la costituzione e il funzionamento delle imprese. Le perdite commerciali che possono derivare dalla mancanza di condizioni chiare e prevedibili per l'acquisizione dei dati si ridurranno e sarà possibile sfruttare nuove opportunità commerciali. Vi saranno notevoli ricadute positive sull'istituzione e il funzionamento di imprese che forniscono dati satellitari ad alta risoluzione e sulle vendite di dati.

¹ COM(2013) 108 final.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nell'arco di quasi due anni, la Commissione, direttamente o tramite consulenti esterni, ha consultato su questioni connesse alla presente proposta tutti gli attori istituzionali negli Stati membri e un'ampia gamma di attori nella catena di valore coinvolti in attività spaziali e geospaziali.

Due studi commissionati dalla Commissione a consulenti esterni hanno analizzato l'attuale quadro normativo relativo agli HRSD e sono serviti da spunto per la valutazione d'impatto della Commissione, insieme ad altre fonti. Tali studi hanno identificato norme e approcci divergenti alla diffusione degli HRSD.

Esperti dalla Germania e dalla Francia, gli unici Stati membri ad avere attuato una legislazione specifica in questo campo per regolamentare le loro capacità tecniche in materia di HRSD, hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sui sistemi normativi dedicati attuati nei loro paesi. Contestualmente, si sono espressi a favore dell'idea di un quadro comune dell'UE. Nel marzo 2012 è stato organizzato un seminario con esperti giuridici in campo spaziale, che ha confermato l'esistenza di un quadro normativo frammentato per i dati satellitari in Europa. Tra marzo 2012 e ottobre 2013, la Commissione ha presentato a più riprese le proprie riflessioni sugli HRSD al gruppo di esperti per la politica spaziale (SPEG), che è composto di esperti nazionali in materia di spazio. Sono state dibattute le questioni e le opzioni di un intervento normativo.

Nel giugno e nel luglio 2013 hanno avuto luogo una consultazione delle parti interessate sotto forma di questionario online destinato ai rivenditori di dati e un'audizione pubblica volta a raccogliere le opinioni dei fornitori e dei rivenditori di dati.

Le principali conclusioni di queste consultazioni si possono sintetizzare come segue:

- i rappresentanti dell'industria e, in particolare, i rivenditori di dati confermano che il quadro esistente per la distribuzione dei dati satellitari e soprattutto degli HRSD manca di trasparenza, di prevedibilità e non garantisce parità di trattamento e, di conseguenza, impedisce al mercato di sviluppare appieno il proprio potenziale. Una vasta maggioranza ritiene che provvedimenti volti a far fronte a questa situazione migliorerebbero il contesto imprenditoriale;
- nel complesso gli Stati membri sono aperti all'adozione di un approccio comune dell'UE avente ad oggetto la diffusione dei dati satellitari e che fornisca garanzie esplicite per la libera circolazione dei dati a bassa risoluzione, e in particolare a garantire un trattamento efficace e integrato delle questioni di sicurezza e del mercato riguardanti i dati satellitari ad alta risoluzione. Le misure adottate dovrebbero essere proporzionate e garantire il necessario livello di sicurezza. Gli Stati membri hanno anche sottolineato che la responsabilità ultima per le decisioni connesse alla sicurezza deve rimanere delle autorità nazionali.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta identifica tre opzioni strategiche, oltre allo scenario di riferimento, che cercano di conseguire gli obiettivi attraverso l'istituzione di un quadro per la gestione e la diffusione dei dati di osservazione della Terra nell'Unione europea: opzione 1: scenario di riferimento, opzione 2: raccomandazioni e orientamenti, opzione 3: strumento legislativo di base e opzione 4: strumento legislativo esteso.

I problemi individuati, compresa una mancanza di trasparenza, prevedibilità e parità di trattamento, derivano dall'assenza di una definizione comune dei dati satellitari ad alta risoluzione, di criteri quadro per determinare se i dati satellitari ad alta risoluzione dovrebbero

essere considerati sensibili, di procedure di autorizzazione chiare, di garanzie di libera circolazione e di requisiti chiari per diventare un fornitore di HRSD. Tutte le opzioni strategiche, tranne lo scenario di riferimento, mirano ad affrontare queste questioni. La differenza tra le opzioni 3 e 4 riguarda l'ambito di applicazione; l'opzione 4 contempla infatti l'ottenimento di una licenza per acquisire lo status di fornitore di dati, elemento che l'opzione 3 lascia agli Stati membri.

L'opzione preferita è l'opzione 3, che combina un buon livello di benefici economici, strategici e sociali con un livello elevato di efficacia ed efficienza, lasciando al contempo quanto più spazio possibile agli Stati membri per controllare le imprese fornitrici di dati nel loro territorio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Poiché l'iniziativa prevede un'armonizzazione finalizzata ad assicurare l'istituzione e il funzionamento corretti del mercato interno, la base giuridica adeguata della direttiva è l'articolo 114 TFUE.

Tale disposizione del trattato si applica in generale in due tipi diversi di situazioni:

- quando la legislazione contribuisce a eliminare possibili ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali;
- quando la legislazione contribuisce a eliminare distorsioni apprezzabili della concorrenza derivanti verosimilmente da norme nazionali diverse.

La giurisprudenza ha stabilito la norma pratica per il vaglio delle proposte ai sensi dell'articolo 114 TFUE, specificando che le misure promosse devono essere effettivamente volte a migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e devono poter effettivamente produrre tale effetto.²

La presente proposta è in linea con le prescrizioni derivanti dall'uso dell'articolo 114 TFUE per i seguenti motivi:

- primo, con garanzie esplicite per la libera circolazione dei dati satellitari a bassa risoluzione si precisa che tutti i dati che non rientrano nella definizione saranno considerati "pronti all'uso da parte delle imprese", portati ad essere diffusi liberamente e senza indugio, consentendo così il susseguirsi di cicli economici incontrastati (articolo 5);
- secondo, con la fissazione di parametri tecnici comuni per gli HRSD (articolo 4) sarà possibile istituire un ambito di applicazione comune del regime giuridico avanzato e delimitare il mercato interno degli HRSD, come componente specifica del mercato dell'osservazione della Terra. Inoltre, la precisazione del tipo o della qualità dei dati satellitari che potrebbero ledere interessi in materia di sicurezza e che devono quindi essere diffusi rispettando determinate condizioni, consente di elaborare i requisiti procedurali più appropriati per tutelare gli interessi pubblici;
- terzo, migliorando la coerenza, la trasparenza e la prevedibilità del quadro normativo, la presente direttiva mira a rimuovere/prevenire le barriere di natura giurisdizionale nazionale alla libera circolazione degli HRSD nell'Unione, in conformità alle modalità di controllo o autorizzazione. È previsto che la diffusione degli HRSD autorizzata a norma della presente direttiva non possa essere

² Causa C-380/03, Pubblicità del tabacco II [2006], Racc. I- 11573, punti 80, 81.

riconsiderata, vietata o limitata successivamente, a condizione che sia conforme al controllo effettuato o all'autorizzazione rilasciata (articolo 6, paragrafo 3);

- quarto, al fine dell'integrazione positiva, la presente proposta stabilisce le procedure di base per la diffusione degli HRSD, promuovendo il trattamento equo e non discriminatorio di tutti i rivenditori di dati dell'UE da parte dei fornitori di dati, prevenendo probabili distorsioni della concorrenza, e inoltre migliorando le opportunità di mercato disponibili nel campo degli HRSD (articolo 7 e articolo 8).

L'approccio normativo scelto per la proposta è quello di un'armonizzazione parziale. Tale approccio conferma il principio della libera circolazione dei dati satellitari a bassa risoluzione, ma riguarda solo un numero limitato di elementi normativi fondamentali delle legislazioni nazionali sugli HRSD che sono sufficientemente ben elaborati da consentirne l'allineamento.

Il ravvicinamento delle legislazioni proposto è dunque limitato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (articolo 5, paragrafi 3 e 4, TUE).

Nello specifico,

- in termini di sussidiarietà, la proposta stabilisce la dimensione dell'Unione attraverso un approccio comune nei confronti della diffusione dei dati satellitari nell'UE e fa una distinzione tra dati satellitari a bassa risoluzione e dati satellitari ad alta risoluzione, sulla base delle definizioni tecniche proposte. La proposta stabilisce inoltre un approccio comune, basato sulle transazioni e i metadati, alla valutazione della diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione e procedure trasparenti, lasciando invece agli Stati membri il compito di affrontare tutte le questioni non regolamentate secondo le proprie tradizioni nazionali in materia di regolamentazione (come ad esempio la concessione di licenze e il controllo dei fornitori di dati);
- in termini di proporzionalità, attraverso una selezione accurata degli elementi normativi da allineare, la proposta garantisce che l'azione dell'Unione sia proporzionata ai problemi individuati e che le misure previste siano effettivamente le più appropriate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima.

Tenendo conto del fatto che per quanto concerne una serie di questioni operative la legislazione nazionale è adeguata e che, allo stesso tempo, interessi legittimi di sicurezza degli Stati membri possono portare a una divergenza tollerabile tra le legislazioni nazionali, si è ritenuto che un regolamento, che sostituirebbe integralmente la legislazione nazionale esistente con un regime onnicomprensivo dell'Unione, non sia né giustificato né auspicato dagli Stati membri.

Di conseguenza, una direttiva garantirebbe la flessibilità legislativa necessaria per limitare l'azione normativa all'armonizzazione solo degli elementi normativi essenziali più pertinenti e sufficientemente articolati del regime di commercializzazione dei dati satellitari di osservazione della Terra.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio operativo. La scheda finanziaria allegata indica le specifiche implicazioni di bilancio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi commerciali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione, del 28 febbraio 2013, dal titolo "Politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale"⁴, individua come uno degli obiettivi di una politica industriale dell'UE in materia di spazio l'istituzione di un quadro normativo coerente per migliorare la coerenza giuridica e favorire la nascita di un mercato dell'UE dei prodotti e dei servizi spaziali. In questo contesto, la comunicazione fa riferimento in particolare a una possibile iniziativa normativa per la produzione e la diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione per scopi commerciali.
- (2) Le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2013, sulla comunicazione sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio riconoscono la necessità di esaminare i quadri giuridici esistenti al fine di garantire la sicurezza, la sostenibilità e lo sviluppo economico delle attività spaziali e plaudono l'intenzione della Commissione di valutare la necessità di sviluppare un quadro normativo in materia di spazio, nell'ottica di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione⁵ consente alla presente direttiva di escludere i dati dedicati GMES e Copernicus dal suo campo di applicazione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ COM(2013) 108 final.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma

- (4) Fino a oggi la diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione da parte degli operatori commerciali è stata disciplinata singolarmente dagli Stati membri in cui tali operatori sono registrati.
- (5) Al livello normativo nazionale non è stato adottato alcun approccio comune al trattamento dei dati satellitari ad alta risoluzione e ai servizi e ai prodotti da essi derivati. Ciò determina un quadro normativo frammentato nell'UE, caratterizzato da una mancanza di coerenza, di trasparenza e di prevedibilità, che di conseguenza ha impedito al mercato di sviluppare appieno il proprio potenziale.
- (6) Il numero di Stati membri che dispongono delle capacità per ottenere dati satellitari ad alta risoluzione è in aumento e i quadri normativi nazionali divergono sempre più. Di conseguenza, la frammentazione del quadro normativo crea nuove barriere al mercato interno e maggiori ostacoli alla competitività.
- (7) Per risolvere questi problemi, la presente direttiva dovrebbe garantire il funzionamento e lo sviluppo corretti del mercato interno dei dati satellitari ad alta risoluzione e dei prodotti e dei servizi derivati mediante l'istituzione di un quadro giuridico trasparente, equo e coerente nell'UE. Il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri nel campo della diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione per garantire la coerenza per quanto riguarda le procedure di controllo della diffusione di tali dati dovrebbe ridurre gli ostacoli burocratici per l'industria e agevolare la conformità alle prescrizioni di legge. La presente direttiva aumenterà la prevedibilità del contesto imprenditoriale garantendo condizioni più chiare per la costituzione e il funzionamento delle imprese.
- (8) Un mercato interno funzionante per i dati satellitari ad alta risoluzione e i prodotti e i servizi derivati stimolerebbe lo sviluppo di un'industria competitiva dell'Unione nel settore spaziale e dei servizi, ottimizzerebbe le opportunità per le imprese dell'Unione di sviluppare e fornire servizi e sistemi innovativi di osservazione della Terra e promuoverebbe l'utilizzo dei dati satellitari ad alta risoluzione. È quindi necessaria una norma comune dell'Unione per i dati satellitari ad alta risoluzione, che rifletta anche i rischi derivanti dalla loro diffusione involontaria.
- (9) Al fine di introdurre una norma comune dell'Unione per i dati satellitari ad alta risoluzione, è opportuno fornire una definizione di tali dati basata sulle capacità tecniche del sistema di osservazione della Terra, dei suoi sensori e delle modalità dei sensori utilizzate per generare i dati di osservazione della Terra. Le capacità tecniche del sistema di osservazione della Terra, dei suoi sensori e delle modalità dei sensori che dovrebbero essere prese in considerazione sono: la risoluzione spettrale, la copertura dello spettro, la risoluzione radiometrica, la risoluzione temporale e l'accuratezza della posizione. La definizione dovrebbe basarsi sulla disponibilità di dati di osservazione della Terra simili sui mercati mondiali e sul potenziale pregiudizio agli interessi dell'Unione o degli Stati membri, compresi

europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

quelli in materia di sicurezza interna ed esterna, che può derivare dalla diffusione di tali dati. Questa definizione permette inoltre l'identificazione di dati satellitari di osservazione della Terra diversi dai dati ad alta risoluzione e costituisce la base per garantire la libera circolazione di questi dati, considerato che non hanno il potenziale di causare pregiudizio agli interessi sopracitati.

- (10) La possibilità di valutare tutte le variabili pertinenti nella diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione dovrebbe consentire una valutazione precisa che promuova l'uso dei dati satellitari ad alta risoluzione e quindi crei i massimi vantaggi commerciali per le imprese coinvolte. Una valutazione della diffusione è più efficiente in termini di sicurezza rispetto ad una valutazione basata unicamente sui dati satellitari ad alta risoluzione stessi.
- (11) Il controllo dei dati satellitari ad alta risoluzione quando entrano per la prima volta sul mercato attraverso una procedura dedicata dovrebbe garantire la promozione dell'uso dei dati satellitari ad alta risoluzione e il rafforzamento dei mercati dell'osservazione della Terra nell'Unione, prevenendo al contempo eventuali pregiudizi agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. I criteri per la procedura di controllo dovrebbero tener conto di tutti i fattori pertinenti della diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione, al fine di garantire agli Stati membri la possibilità di definire le condizioni più adeguate specificando tali criteri e combinando le norme risultanti nella procedura più adatta. I criteri dovrebbero descrivere i metadati della diffusione prevista, in questo modo il controllo può essere eseguito senza valutare i dati satellitari ad alta risoluzione in sé e dunque prima della generazione e della diffusione dei dati. La procedura di controllo, grazie in particolare alla sua trasparenza e alla sua capacità di produrre risultati chiari che consentono un'attuazione rapida e automatica, rendendola un sistema di filtraggio efficace, dovrebbe promuovere l'uso commerciale dei dati satellitari ad alta risoluzione e le imprese coinvolte.
- (12) Al fine di garantire che le esigenze amministrative e delle imprese possano essere soddisfatte nel modo più efficace ed efficiente possibile, gli Stati membri possono consentire che la procedura di controllo sia eseguita dal fornitore di dati o da un altro soggetto privato appropriato.
- (13) Sebbene alcuni criteri e norme operative per la procedura di controllo dovrebbero rendere possibile la diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione nella grande maggioranza dei casi, ci sarebbe comunque la necessità di una procedura di autorizzazione che consisterebbe in una valutazione approfondita caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze della singola evenienza, al fine di promuovere la diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione. La presente direttiva elenca gli interessi che si potrebbero addurre per giustificare un rifiuto dell'autorizzazione.
- (14) In considerazione delle procedure amministrative stabilite negli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva e, in particolare, vista la procedura di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero rispettare la procedura amministrativa appropriata.

- (15) Al fine di garantire la libera circolazione dei dati satellitari ad alta risoluzione generati da sistemi di osservazione della Terra gestiti da paesi terzi, la presente direttiva stabilisce a quali condizioni gli Stati membri non dovrebbero vietare, limitare o impedire la libera circolazione di tali dati.
- (16) Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e con la disponibilità di dati satellitari ad alta risoluzione sui mercati globali è prevista la revisione periodica della presente direttiva.
- (17) Al fine di consentire alla Commissione di monitorare il processo di attuazione, si dovrebbe richiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni necessarie a valutare l'andamento del mercato dei dati satellitari ad alta risoluzione dell'Unione.
- (18) La presente direttiva non intacca la competenza degli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza nazionale e non dovrebbe essere interpretata in modo da impedire agli Stati membri di esercitare la loro competenza in questo campo e di tener conto degli interessi dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza.
- (19) Le disposizioni della presente direttiva fanno salva l'applicazione delle norme generali in materia di diritto dei contratti e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, compreso il diritto della concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, la riservatezza, i segreti commerciali, il diritto alla privacy e i diritti dei consumatori.
- (20) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe applicarsi al servizio della diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra ad alta risoluzione per scopi commerciali. In caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE e la presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva.
- (21) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi forniti dall'operatore satellitare al fornitore di dati che consentono a quest'ultimo di avere accesso a dati satellitari ad alta risoluzione. Nella misura in cui il fornitore di dati fornisce un servizio al sistema di osservazione della Terra, l'aggiudicazione del relativo contratto al medesimo deve rispettare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici.
- (22) Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, del 18

⁶ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁸ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte

dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

- (23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire il funzionamento del mercato interno dei dati di osservazione della Terra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, come dimostrano le divergenze e la frammentazione della normativa nazionale vigente, ma può, grazie alla riduzione delle barriere burocratiche e al miglioramento delle condizioni per le imprese, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, è proporzionato adottare misure a livello di Unione conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad allegare, in casi giustificati, alla notifica delle loro misure di recepimento uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo e oggetto

- (1) L'obiettivo della presente direttiva è l'istituzione del mercato interno dei dati di osservazione della Terra attraverso l'armonizzazione di determinate norme per la loro diffusione.
- (2) Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la presente direttiva stabilisce norme e procedure relative alla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra.

Articolo 2

Campo di applicazione

- (1) La presente direttiva si applica alla diffusione dei dati di osservazione della Terra generati da sistemi di osservazione della Terra.
- (2) La presente direttiva non riguarda la diffusione dei dati di osservazione della Terra generati dai sistemi di osservazione della Terra che sono:

delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- (a) dati dedicati GMES secondo il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione¹⁰ e il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e che sono oggetto della rispettiva politica in materia di dati e di informazioni;
 - (b) dati delle missioni specifiche di Copernicus secondo [COM NB]¹² e il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e che sono oggetto della politica in materia di dati e di sicurezza di Copernicus.
- (3) La presente direttiva non si applica alla diffusione dei dati satellitari di cui al paragrafo 1 laddove tale diffusione è effettuata da o per conto di e sotto la supervisione dell'Unione o di uno o più Stati membri e ai fini della sicurezza e della difesa.

Articolo 3 **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "sistema di osservazione della Terra": un sistema di trasporto orbitale, un satellite o una costellazione di satelliti che, utilizzando uno o più sensori, è in grado di generare dati di osservazione della Terra;
- (2) "dati di osservazione della Terra": dati elaborati da segnali generati da uno o più sensori di un sistema di osservazione della Terra nonché informazioni da essi ricavate, indipendentemente dal loro grado di elaborazione e dal tipo di memorizzazione o di rappresentazione;
- (3) "dati satellitari ad alta risoluzione": dati di osservazione della Terra quali definiti all'articolo 4;
- (4) "fornitore di dati": una persona fisica o giuridica che, direttamente o tramite l'operatore di un sistema di osservazione della Terra, ha accesso a dati satellitari ad alta risoluzione che non sono stati oggetto delle procedure di controllo e di autorizzazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 e che li diffonde su richiesta del suo cliente o di propria iniziativa;

¹⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

¹²

¹³ Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

- (5) "sensore": una parte di un sistema di osservazione della Terra che registra onde elettromagnetiche di qualsiasi campo spettrale o gravitazionale e che genera dati di osservazione della Terra;
- (6) "modalità del sensore": il modo in cui uno o più sensori generano dati di osservazione della Terra relativamente a una determinata acquisizione di dati di osservazione della Terra;
- (7) "diffusione": l'azione con cui dati satellitari ad alta risoluzione, generati dall'osservazione della Terra, sono resi accessibili a una parte terza da un fornitore di dati;
- (8) "diffusione sensibile": diffusione che potrebbe arrecare un pregiudizio più o meno grave agli interessi dell'Unione o degli Stati membri, compresi gli interessi relativi alla sicurezza interna ed esterna.

Articolo 4

Definizione di dati satellitari ad alta risoluzione

I dati satellitari ad alta risoluzione sono definiti sulla base di specifiche tecniche precise. Tali specifiche tecniche sono riportate nell'allegato.

Articolo 5

Diffusione dei dati di osservazione della Terra

Gli Stati membri non vietano, né limitano o impediscono in altro modo la diffusione o la libera circolazione dei dati, esclusi i dati satellitari ad alta risoluzione, perché la diffusione è considerata sensibile.

Articolo 6

Diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione

- (1) Gli Stati membri assicurano che nessuna diffusione di dati satellitari ad alta risoluzione generati da un sistema di osservazione della Terra gestito dal territorio di uno Stato membro avvenga nel loro territorio senza il controllo adeguato da parte delle autorità nazionali competenti.
- (2) Gli Stati membri garantiscono, laddove vi sia un fornitore di dati nel loro territorio, che la diffusione dei dati di cui al paragrafo 1 avviene in conformità alle procedure di controllo e autorizzazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8.
- (3) Gli Stati membri non vietano, né limitano o impediscono la libera circolazione dei dati satellitari ad alta risoluzione perché la loro diffusione è considerata sensibile, qualora tale diffusione sia stata approvata secondo le procedure di cui all'articolo 7 e all'articolo 8.

Articolo 7
Procedura di controllo

- (1) Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio qualsiasi diffusione dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sia oggetto di una procedura di controllo.
- (2) La procedura di controllo determina se la diffusione è non sensibile e può avvenire senza ulteriore autorizzazione o se la diffusione è considerata sensibile e richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8.
- (3) La procedura di controllo consente un esame ex ante basato sui metadati e consiste nell'analisi dei seguenti criteri relativamente alla diffusione prevista:
 - (a) l'identità del soggetto che richiede i dati di osservazione della Terra;
 - (b) le persone e le categorie di persone che possono avere accesso ai dati di osservazione della Terra;
 - (c) le caratteristiche delle informazioni rappresentate dai dati di osservazione della Terra ottenuti come risultato della modalità di funzionamento e di elaborazione del sensore;
 - (d) l'area bersaglio rappresentata dai dati di osservazione della terra;
 - (e) il tempo di generazione dei dati di osservazione della Terra e il ritardo temporale tra la generazione dei dati e la diffusione prevista;
 - (f) le stazioni riceventi a terra a cui devono essere trasmessi i dati di osservazione della Terra dal satellite.
- (4) Gli Stati membri specificano i criteri di cui al paragrafo 3 e stabiliscono le regole operative atte a combinarli nella procedura di controllo. I criteri e le regole operative sono specificati sulla base dei seguenti elementi:
 - (a) la disponibilità di dati di osservazione della Terra simili sui mercati mondiali;
 - (b) il potenziale pregiudizio agli interessi dell'Unione o degli Stati membri, compresi quelli relativi alla sicurezza interna ed esterna, che può derivare dalla diffusione dei dati di osservazione della Terra.
- (5) Gli Stati membri assicurano che i criteri e le regole operative siano disponibili al pubblico, siano definiti e stabiliti in modo non discriminatorio e non consentano alcun margine di discrezionalità in merito alla natura sensibile o non sensibile della diffusione.
- (6) Gli Stati membri identificano l'ente pubblico o privato appropriato responsabile di applicare la procedura di controllo. Tale ente comunica il risultato della procedura di controllo alla parte richiedente senza indebito ritardo.

Articolo 8
Procedura di autorizzazione

- (1) Gli Stati membri istituiscono una procedura di autorizzazione che la competente autorità pubblica nazionale segue per autorizzare la diffusione considerata sensibile secondo la procedura di controllo di cui all'articolo 7.
- (2) Ai fini del paragrafo 1, il fornitore di dati interessato a una diffusione sensibile presenta una domanda all'autorità nazionale competente.
- (3) L'autorità nazionale competente può respingere la richiesta di autorizzazione alla diffusione di dati satellitari ad alta risoluzione, se ritiene che potrebbe compromettere uno dei seguenti interessi:
 - (a) gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro;
 - (b) gli interessi fondamentali in materia di politica estera dell'Unione o di uno Stato membro;
 - (c) gli interessi essenziali in materia di pubblica sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro.
- (4) Se l'autorità nazionale competente ritiene che nessuno dei motivi di cui al paragrafo 3 per respingere la richiesta sia applicabile, autorizza la diffusione in questione.
- (5) Nell'autorizzare la richiesta, l'autorità nazionale competente può imporre determinate condizioni al fine di garantire la conformità agli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tali condizioni si basano su criteri obiettivi e non sono discriminatorie.
- (6) Nell'autorizzare la richiesta, l'autorità nazionale competente può decidere di consultare l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato dalla prima diffusione dei dati satellitari ad alta risoluzione.
- (7) Gli Stati membri possono autorizzare con un'unica procedura amministrativa la diffusione di dati a intervalli regolari o che rappresentano grandi zone bersaglio.
- (8) Gli Stati membri garantiscono che l'autorità nazionale competente prenda la decisione di cui al paragrafo 3 non appena possibile e al più tardi entro sette giorni dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 2. L'autorità nazionale competente notifica la decisione al fornitore di dati.
- (9) Gli Stati membri prevedono la possibilità di impugnare la decisione dell'autorità nazionale competente di cui ai paragrafi 3 e 5.
- (10) Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di un contributo per le domande di cui al paragrafo 2, a condizione che sia ragionevole e proporzionato ai costi della procedura di autorizzazione sostenuti dall'autorità nazionale competente.

Articolo 9
Dati satellitari ad alta risoluzione da paesi terzi

Gli Stati membri non vietano, né limitano o impediscono la libera circolazione dei dati satellitari ad alta risoluzione generati dai sistemi di osservazione della Terra gestiti da paesi terzi perché considerati sensibili, laddove la circolazione di tali dati è stata autorizzata ed è oggetto di una supervisione efficace da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di dati che li diffonde.

Articolo 10
Autorità nazionali competenti

- (1) Gli Stati membri designano una o più autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione della presente direttiva.
- (2) L'autorità nazionale competente ai fini dell'articolo 8 è l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di dati.

Articolo 11
Notifiche degli Stati membri

- (1) Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni alla Commissione:
 - (a) un elenco dei sistemi di osservazione della Terra che generano dati satellitari ad alta risoluzione gestiti dal loro territorio e i relativi operatori satellitari;
 - (b) un elenco dei fornitori di dati nel loro territorio;
 - (c) le autorità nazionali competenti designate di cui all'articolo 10.
- (2) Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione informazioni statistiche riguardanti la procedura di controllo di cui all'articolo 7 e la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 8, comprendenti:
 - (a) il numero complessivo delle transazioni di dati controllate;
 - (b) la percentuale di procedure di controllo da cui è risultata una diffusione non sensibile e quella da cui è risultata una diffusione sensibile;
 - (c) la percentuale di parti che hanno richiesto dati di osservazione della Terra, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), da sistemi nazionali, transfrontalieri all'interno dell'Unione e al di fuori dell'Unione;
 - (d) il numero totale di domande di autorizzazione;
 - (e) la percentuale di autorizzazioni alla diffusione rifiutate.
- (3) Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico.

Articolo 12

Revisione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro tre anni dalla scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Recepimento

- (1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
- (2) Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- (3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA

(da utilizzare per qualsiasi decisione interna della Commissione di rilievo generale con un'incidenza di bilancio sugli stanziamenti di natura amministrativa o sulle risorse umane, se l'utilizzo di altri tipi di schede finanziarie non è appropriato – articolo 27 del regolamento interno)

1 Titolo del progetto di decisione:

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi
commerciali

2 Settore/settori interessati nella struttura ABB:

Settori d'intervento: spazio e mercato interno.
ABB: risorse umane e altre spese amministrative.

3 Base giuridica

☐ Autonomia amministrativa X Altro (specificare): Articolo 114 del TFUE

4 Descrizione e motivazioni:

In linea con la comunicazione della Commissione del febbraio 2013 dal titolo "Politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale", la DG ENTR ha elaborato una proposta di direttiva sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi commerciali. La direttiva mira a garantire il funzionamento e lo sviluppo corretti del mercato interno dei prodotti e dei servizi derivati dai dati satellitari commerciali mediante l'istituzione di un quadro giuridico trasparente, prevedibile, equo e coerente in tutti gli Stati membri.

5 Durata e incidenza finanziaria prevista:

5.1 Periodo di applicazione:

☐ Decisione di durata limitata: decisione in vigore a decorrere dal [data] fino al [data]

X Decisione di durata illimitata: in vigore a decorrere dall'1.1.2015

5.2 Incidenza prevista sul bilancio:

Il progetto di decisione comporta:

☐ risparmi

X costi aggiuntivi (in caso affermativo, indicare le rubriche del quadro finanziario pluriennale interessate): **Rubrica 5**

Completare la tabella sull'incidenza finanziaria stimata in allegato per gli stanziamenti di natura amministrativa o destinati alle risorse umane. Se il progetto di decisione ha durata indeterminata, i costi devono essere indicati per ciascun anno della fase di avviamento e successivamente per ciascun anno di funzionamento a pieno regime (nella colonna "costo totale/annuale").

5.3 Contributi di terzi al finanziamento del progetto di decisione:

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (specificare quali), fornire una stima del livello di cofinanziamento, se noto.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Totale
Specificare la fonte/l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

5.4 Spiegazione delle cifre:

I costi medi del personale sono indicati in calce alla pagina http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html.

La proposta non incide sul bilancio in termini di stanziamenti operativi o di stanziamenti per l'esecuzione amministrativa. L'incidenza sul bilancio si limita alle risorse umane e alle altre spese amministrative sostenute dalla Commissione per assicurare l'assolvimento dei propri obblighi nel quadro dello strumento giuridico proposto, ossia il monitoraggio, la valutazione e, se del caso, revisioni e aggiornamenti degli atti legislativi. In totale, l'incidenza sul bilancio è minima e sarà limitata a circa 0,3 milioni di euro nel corso del QFP 2014-2020.

6 Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale:

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale¹⁴.

7 Effetti dei risparmi o dei costi aggiuntivi sull'assegnazione delle risorse:

- ☒ Risorse da ottenere tramite una riassegnazione all'interno dei dipartimenti
- ☐ Risorse già destinate al servizio(i) interessato(i)
- ☐ Risorse da richiedere nella successiva procedura di assegnazione

¹⁴

Cfr. i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale per il periodo 2007-2013.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

ALLEGATO:

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi e costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE RISORSE UMANE

ETP=equivalente tempo pieno

XX è il settore o il titolo interessato

Mio EUR (al terzo decimale)

ETP persone/anno	Anno N (2014)		Anno n+1		Anno n+2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n+5		Anno n+6		Totale	
Rubrica 5	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.	ET P	stanziam.		
Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)																
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							0,25	0,033	0,25	0,033	0,25	0,033	0,25	0,033	1 AD	0,132
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)																
Personale esterno																
XX 01 02 01 (della dotazione globale)																
XX 01 02 02 (nelle delegazioni)																
Altre linee di bilancio (specificare)																
Totale parziale - Rubrica 5							0,25	0,033	0,25	0,033	0,25	0,033	0,25	0,033	1	0,132
esclusa Rubrica 5																
Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)																
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)																
10 01 05 01 (ricerca diretta)																
Personale esterno																
XX 01 04 yy																
— Sede centrale																
— Delegazioni																
XX 01 05 02 (ricerca indiretta)																

10 01 05 02 (ricerca diretta)															
Altre linee di bilancio (specificare)															
Totale parziale - esclusa Rubrica 5															
TOTALE															

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

Altri stanziamenti amministrativi XX è il settore o il titolo interessato

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	TOTALE
Rubrica 5								
In sede:								
XX 01 02 11 01 – Spese per missioni e di rappresentanza				0,004	0,004	0,004	0,004	0,016
XX 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni								
XX 01 02 11 03 – Comitati								
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							0,15	0,15
XX 01 03 01 03 – Apparecchiature TIC ¹⁵								
XX 01 03 01 04 – Servizi TIC ²								
Altre linee di bilancio (se del caso specificare)								
Delegazioni:								
XX 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza								
XX 01 03 02 01 – Perfezionamento professionale								
XX 01 03 02 01 – Acquisto o affitto di immobili								
XX 01 03 02 02 - Materiale, mobili, forniture e servizi								
Totale parziale - Rubrica 5				0,004	0,004	0,004	0,154	0,166
esclusa Rubrica 5								
XX 01 04 yy – Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")								
— Sede centrale								
— Delegazioni								
XX 01 05 03 – Altre spese di gestione per la ricerca indiretta								
10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta								

¹⁵

TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Altre linee di bilancio (se del caso specificare)								
Totale parziale - esclusa Rubrica 5								
TOTALE GLOBALE				0,037	0,037	0,037	0,187	0,298

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.